

**Associazione di Promozione Sociale (APS)
"il Teatro di Talia"**

STATUTO MODIFICATO

Art. 1

Trasformazione e natura dell'Associazione

1. L'Associazione Culturale "Il Teatro di Talia", costituita il 13/09/2007, viene trasformata in Associazione di Promozione Sociale (APS) con assemblea straordinaria del 29/12/2019. Detta trasformazione è a valere dal 01/01/2020.
2. L'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
5. L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea, sedi secondarie e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/17 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi culturali ed artistici, che tengono conto in particolare delle esigenze socio-culturali che sono espressione della realtà del territorio e delle esigenze di Enti, Istituzioni, strutture sociali ed aggregazioni affini:

corsi e laboratori di recitazione teatrale e cinematografica; corsi e laboratori di dizione, lettura espressiva, canto, danza classica e moderna, storia del teatro, tecniche del musical, educazione musicale, storia del costume, trucco teatrale e cinematografico; corsi e laboratori di cinema legati alla produzione e alla post-produzione (regia, fotografia, fonica, montaggio, missaggio); corsi e laboratori di doppiaggio; corsi e laboratori di sceneggiatura



e scrittura creativa per teatro, cinema e televisione; corsi di aggiornamento per insegnanti su laboratori teatrali con ragazzi; laboratori teatrali e/o cinematografici per studenti di ogni ordine e grado; corsi di formazione professionale promossi dalla Regione Lazio o da altre Regioni o da Enti pubblici o privati per attori, animatori sociali e teatrali, costumisti, scenografi, tecnici teatrali e cinematografici; altri eventuali corsi o laboratori inerenti all'attività teatrale, cinematografica, televisiva e radiofonica; laboratori teatrali finalizzati alla riabilitazione di persone con disabilità fisiche e/o psichiche; laboratori teatrali integrati composti di persone normo-dotate e disabili finalizzati allo sviluppo individuale e all'inclusione sociale; laboratori teatrali finalizzati al recupero di soggetti in situazioni di disagio (tossicodipendenti, soggetti a rischio, detenuti); laboratori di sartoria teatrale, di scenografia, di scenotecnica; laboratori di modellazione di materiali plastici, decorazione pittorica, costruzione di burattini e marionette; interventi di animazione teatrale nelle scuole e nel territorio; interventi di animazione musicale; consulenze per allestimento di spettacoli teatrali; gestione di videoteche, biblioteche e nastroteche inerenti alle attività in oggetto dell'Associazione; organizzazione e gestione di gite culturali e vacanze di studio in Italia e all'estero; allestimento di mostre pittoriche, scultoree e di fotografia; allestimento, regia e distribuzione di spettacoli teatrali e/o musicali e saggi dimostrativi del lavoro svolto.

Tutti i corsi e i laboratori possono essere indirizzati a bambini, ragazzi, adulti, anziani.

L'Associazione potrà inoltre gestire strutture permanenti pubbliche e private per attività teatrali, musicali, cinematografiche, radiotelevisive e di ricerca e tutto quanto sia connesso all'attività di espressione e comunicazione della cultura e dell'arte, al fine di soddisfare le esigenze e le richieste degli Associati e di promuovere il più vasto interessamento alla cultura, all'arte, al teatro e al cinema.

A tale scopo l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni anche di natura commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare pertinenti allo scopo sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e finalità e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) screening del territorio per individuare esigenze ed opportunità;
 - b) contatti con possibili utenti singoli o collettivi delle proprie attività e pubblicizzazione delle stesse a mezzo stampa, affissione pubblica e distribuzione di locandine e dépliant illustrativi;
 - c) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle proprie attività;
 - d) collaborazione con associazioni ed altre istituzioni che ne facciano richiesta, purché anche queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - e) raccolta di fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca contributi economici;
 - f) svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eventuali donazioni da privati, eredità e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati o di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita di manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né tra eventuali collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
- Eventuali eccedenze di bilancio andranno a costituire un fondo di riserva da reinvestire nelle future attività dell'Associazione o nell'acquisto e/o noleggio di dotazioni tecniche e di costumi teatrali necessari allo svolgimento delle stesse.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, artistiche, civiche, solidaristiche e di utilità dei soci e di eventuali terzi destinatari delle stesse.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio o rendiconto di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. In casi di necessità o impedimenti l'approvazione del bilancio può slittare al 30 giugno.
- Nel bilancio o rendiconto viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117/17.

Art. 4

Soci

1. Il numero degli aderenti all'Associazione è illimitato.

2. Possono essere membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o Enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi, impegnandosi a contribuire alla loro realizzazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche né attua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa a terzi da parte degli associati.
3. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate per scritto.
5. Il Consiglio Direttivo tramite la figura del Segretario si fa carico dell'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decesso:
 - a) il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione;
 - b) l'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: mancato versamento della quota associativa almeno per un anno, o comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o persistenti violazioni degli obblighi statutari.Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al o ai soci gli addebiti che vengono loro mossi, consentendo facoltà di replica. In caso di mancato pagamento della quota sociale per un anno o più, il socio ha tempo un mese per mettersi in regola. Trascorso questo tempo, viene di fatto escluso dalla qualità di socio.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative precedentemente versate.
8. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale ed eventuali altri contributi vengano decisi dall'Assemblea.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo contabile, solo se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute nell'espletamento del loro incarico purché siano documentate.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta, per un massimo di due per associato;
2. L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione e in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio o rendiconto annuale;
 - c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
 - i) delibera su tutte le eventuali altre questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione della stessa.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso scritto da recapitarsi per posta o tramite e-mail o tramite whatsapp almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole di metà degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiori a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione

nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Se non ci sono i non eletti, si indice un'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Due delle cariche possono essere espletate dalla stessa persona.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà tra l'altro avvalersi per la realizzazione delle attività associative della prestazione di terzi non associati, di provata capacità tecnico-professionale.

Per tali servizi il Consiglio Direttivo determinerà onorari e rimborsi, compatibilmente con le condizioni finanziarie e sociali dell'Associazione. Le suddette prestazioni di servizio sono assolutamente ed esclusivamente libere, autonome e senza nessun vincolo di mezzi, di subordinazione, né di orario o gerarchia;

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) la scelta di eventuali collaboratori alle attività dell'Associazione;
- e) l'acquisto di eventuali beni necessari all'attività e l'accettazione o il rifiuto di donazioni o lasciti, su proposta o previo parere del Presidente;
- f) il rendiconto annuale o bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- g) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- h) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- i) l'entità della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- j) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo

e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, viene nominato solo qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs dell'8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali.

Art. 12

Revisione legale dei conti

Solo se l'eventuale Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i suoi associati.

Art. 14

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo Settore e Associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di riconciliazione presso un arbitro amichevole compositore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, o un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

FIRME DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO E DEGLI ALTRI SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/12/2019:

Mario P...
M. P...

PRESIDENTE
V.-PRESIDENTE / SEGRETARIO

Riccardo P...
Paola Suberati

RICCARDO PAPA
PAOLA SUBERATI

Carla Castellano
Rossana De Angelis
Antonio Rossi
Vincenzo Rossi

CARLA CASTELLANO
ROSSANA DE ANGELIS
ANTONIO ROSSI
VINCENZO ROSSI

Elena Sudano

ELENA SUDANO

Francesco Persiani
Silvia Gstantini

FRANCESCO PERSIANI
SILVIA GSTANTINI

Luca Antinucci
Simone Palmi

LUCA ANTINUCCI
SIMONE PALMI

Chiara Ianni
Claudia Ganzitti

CHIARA IANNI
CLAUDIA GANZITTI

